

Edizione di giovedì 1 Agosto 2019

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovi profili di responsabilità dei legali rappresentanti degli enti del terzo settore
di Guido Martinelli

IVA

Le proposte di Confindustria sulla trasmissione telematica dei corrispettivi
di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

Il quadro RB del modello Redditi PF 2019: i fabbricati “a disposizione”
di Cristoforo Florio

CONTENZIOSO

Il regime delle notifiche telematiche delle sentenze tributarie
di Angelo Ginex

ADEMPIMENTI

Le nuove norme in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
di Gennaro Napolitano

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovi profili di responsabilità dei legali rappresentanti degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli

La Suprema Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 19985 del 24.07.2019](#) torna ad affrontare, in maniera parzialmente innovativa, il tema della **responsabilità personale del legale rappresentante di un ente senza scopo di lucro in presenza di accertamenti fiscali a carico dell'ente associato.**

Tralasciando altri **motivi di ricorso**, comunque tutti respinti dalla Corte, concentriamoci sull'ultimo motivo che il ricorrente porta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Ossia la circostanza, ad avviso della difesa del contribuente, che **non possa essere sufficiente la mera titolarità formale della rappresentanza dell'ente**, a fronte della mancata prova dell'**attività negoziale svolta concretamente, in assenza** cioè di **atti gestori da parte della persona fisica idonei a far sorgere la responsabilità solidale**, “non giovando a tal fine la mera sussistenza di una **delega**, in favore della persona fisica, ad operare su un conto corrente intestato” al contribuente.

Sul punto **la Corte parte dall'enunciato che la responsabilità in esame, di cui all'[articolo 38 cod. civ.](#), non sia collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale della associazione**, sportiva nel caso di specie, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e che il principio si applichi “anche ai debiti di natura tributaria”.

Conferma altresì che **tale responsabilità ha natura di garanzia ex lege assimilabile come tale ad una fideiussione.**

La natura di tale fattispecie, ribadisce la **Corte**, è legata alle mancate forme di **pubblicità legale del patrimonio dell'ente** oggi esistenti (sotto tale profilo l'entrata in vigore del Registro unico del terzo settore con l'obbligo di pubblicazione del bilancio potrebbe, de iure condendo, modificare l'orientamento in esame) e che **chi invoca in giudizio questa responsabilità, nel nostro caso l'Agenzia, “ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse della associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”**.

Ma da questi presupposti, apparentemente favorevoli alla tesi del contribuente, **la Cassazione giunge a conclusioni “innovative” e diverse.**

Afferma, infatti, “**da tale orientamento giurisprudenziale non può trarsi il convincimento che il**

rappresentante legale di una associazione non riconosciuta possa andare esente ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente”.

Facendo riferimento ad un proprio precedente ([Cassazione, n. 22681/2018](#)) afferma che **il legale rappresentante di una associazione si libera da responsabilità solo se, “pur non essendosi ingerito nella attività negoziale del sodalizio abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”**

La tesi parte dal presupposto che **i debiti di imposta sorgono ex lege e non su base negoziale**.

Pertanto ne dovrà rispondere il soggetto che in forza del ruolo legato alla carica ricoperta abbia diretto la **complessiva gestione associativa** nel periodo considerato.

“Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex articolo 36 cod. civ., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. **Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il fisco egli resta condebitore a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge”**

Pertanto il legale rappresentante di un ente, per poter andare esente da responsabilità personale, **“non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso ... il pagamento delle imposte”**.

Ne deriva che **il Presidente di una associazione sportiva costituita in forma di associazione non riconosciuta, risponderà sempre e comunque a titolo personale delle violazioni fiscali commesse dall'ente**.

Se già questo nuovo orientamento della Cassazione non porta nuova “linfa” ai dirigenti degli enti senza scopo di lucro, vorremmo sottolineare una altra **norma, “nascosta”** all'interno del **codice del terzo settore**, che appare anch'essa avere forte **potere dissuasivo** verso aspiranti a **cariche associative** per gli enti del terzo settore.

Viene infatti previsto, all'[articolo 83, comma 3, D.Lgs. 117/2017](#), che **nel caso in cui il legale rappresentante dell'ente non comunichi “entro trenta giorni” dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata, all'Ufficio del Runts, la perdita della natura di “ente non commerciale” dell'ets è punito, come tale, “con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro”**.

Riuscire entro **trenta giorni** dal periodo di imposta ad avere tutti i dati necessari per valutare l'eventuale perdita della natura di ente non commerciale è già impresa non facile, che poi debba essere **coinvolto personalmente il legale rappresentante** per un **adempimento impossibile da realizzarsi** senza la collaborazione di un tecnico appare onestamente summa ius summa iniuria.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Le proposte di Confindustria sulla trasmissione telematica dei corrispettivi

di Marco Peirolo

Nella **nota di aggiornamento di luglio 2019**, Confindustria propone alcuni suggerimenti in merito alla **memorizzazione elettronica** e alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, prevista dall'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) con carattere obbligatorio dal **1° gennaio 2020**, ovvero dal **1° luglio 2019** per coloro che hanno un **volume d'affari superiore a 400.000 euro annui**.

L'Associazione chiede, innanzi tutto, di specificare che la **marginalità delle operazioni di commercio al minuto** ed equiparate rispetto al volume d'affari sia **misurata a consuntivo e sia riferita ad un periodo definito e circoscritto**, al fine di poter individuare sin da subito chi sono i soggetti tenuti all'adempimento già dal **1° luglio 2019** e quali, invece, possono rinviare l'obbligo al **1° gennaio 2020**. In sostanza, il calcolo della marginalità dovrebbe tenere in considerazione le operazioni di cui sopra **effettuate nell'anno 2018 rispetto al volume d'affari del medesimo anno 2018**.

Si ricorda, in proposito, che sono esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che effettuano in via **marginale** le operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), ma che hanno un **volume d'affari superiore a 400.000 euro** costituito, in via prevalente, da operazioni soggette a **fatturazione** o da operazioni esonerate dalla **certificazione fiscale**. La marginalità ricorre se le operazioni di commercio al minuto ed assimilate **non sono superiori all'1% del volume d'affari**, ma mentre il [D.M. 10.05.2019](#) stabilisce che, ai fini della verifica della marginalità, deve essere considerato il **volume d'affari del 2018**, non risulta previsto che anche le operazioni in esame devono essere conteggiate in riferimento al medesimo anno 2018.

Il suggerimento di **Confindustria** mira, pertanto, ad evitare che le operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), poste in essere dal **1° luglio 2019, non rientrino nell'obbligo comunicativo soltanto fino a che non superino la soglia dell'1%**.

Nell'occasione, andrebbe anche precisato come debba essere interpretato il raggiungimento della soglia in caso di effettuazione di **operazioni riferibili a due attività marginali diverse, entrambe al di sotto dell'1%** se considerate distintamente.

Una conferma espressamente chiesta all'Agenzia delle Entrate è il carattere non obbligatorio della trasmissione telematica dei corrispettivi per le **operazioni fuori campo Iva addebitate**

contestualmente alle operazioni di commercio al minuto ed equiparate. Si pensi, per esempio, al caso dell'**albergatore** che **incassa in nome e per conto del comune** la tassa di soggiorno, addebitandola al cliente nella ricevuta fiscale relativa alla prestazione alberghiera.

Non trattandosi di un importo relativo ad una operazione rientrante nell'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), la **tassa di soggiorno** dovrebbe essere addebitata mediante un **documento non rilevante ai fini Iva**, come la **quietanza di pagamento**, fermo restando che sarebbe utile consentire di indicare tale importo nel **documento commerciale** di cui al [D.M. 07.12.2016](#) al fine di **semplificare le procedure gestionali e di contabilizzazione delle imprese**.

L'Associazione condivide l'esonero, fino a tutto il 2019, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le "**operazioni collegate o connesse**" alle operazioni escluse dalla certificazione fiscale o certificate con documento di trasporto.

Sarebbero, a tal fine, utili appositi chiarimenti per definire l'**ambito oggettivo** delle operazioni in questione, al cui interno non dovrebbero rientrare le operazioni svolte a completamento dell'operazione principale, in applicazione del **principio di accessorietà** di cui all'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#). L'esonero dalla trasmissione telematica dell'operazione principale dovrebbe, infatti, operare, *in re ipsa*, anche per il **corrispettivo dell'operazione secondaria**, se soddisfa il **nesso di accessorietà**.

Altre proposte interessanti di Confindustria riguardano, tra gli altri aspetti dell'obbligo comunicativo, l'ambito applicativo del **documento commerciale**, che non sostituisce la certificazione fiscale, ma consente di documentare le operazioni sia per altri **fini fiscali** (es. **deduzioni e detrazioni** degli oneri), sia per **fini commerciali** (es. **garanzie**).

L'Agenzia delle Entrate viene sollecitata a confermare che i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi sono tenuti ad emettere un **documento commerciale al momento di effettuazione dell'operazione**, con la conseguenza che se, al momento dell'ultimazione della prestazione, non vi è il pagamento del corrispettivo, non sorge alcun obbligo di documentare l'operazione. Un'ulteriore conferma che si attende riguarda l'idoneità del documento commerciale per l'emissione della fattura differita, mentre andrebbero chiarite le modalità di compilazione del documento in **situazioni particolari di reso** e di **pagamento in valuta estera**.

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Il quadro RB del modello Redditi PF 2019: i fabbricati “a disposizione”

di Cristoforo Florio

Nell'ambito degli **aspetti dichiarativi** relativi alle **persone fisiche** va evidenziato che il possesso di **redditi fondiari inerenti ai fabbricati** determina – salvo alcune limitate eccezioni – l'obbligo di compilazione del **quadro RB del Modello Redditi 2019**.

Nel presente contributo ci concentreremo sugli **aspetti tributari connessi ai c.d. “fabbricati a disposizione”** da indicare nel richiamato quadro del modello dichiarativo per le persone fisiche. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della **“seconda casa”** al mare piuttosto che dell'**appartamento sfitto** detenuto dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale.

A tal fine va preliminarmente evidenziato che il **quadro RB** deve essere utilizzato dai soggetti che possiedono gli immobili **a titolo di piena proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale** (si veda in tal senso quanto disposto dall'[articolo 26, comma 1, Tuir](#)). Il **nudo proprietario**, invece, non è tenuto a dichiarare il fabbricato (né nel quadro RB né altrove).

Deve peraltro trattarsi di fabbricati **siti sul territorio dello Stato italiano**; infatti, in caso di **fabbricati situati all'estero**, i relativi redditi costituiscono **redditi diversi** e non redditi fondiari (e non vanno pertanto dichiarati nel **quadro RB** in esame), concorrendo alla formazione del reddito complessivo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 70, comma 2, Tuir](#) (ovvero, per **l'ammontare netto** risultante dalla **valutazione effettuata nello Stato estero** oppure, in caso di fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero, per **l'ammontare percepito nel periodo di imposta**, ridotto del 15%).

La definizione di **“fabbricato a disposizione”** è rinvenibile nell'[articolo 41 Tuir](#), rubricato **“Unità immobiliari non locate”**.

Secondo tale disposizione, “*(...) se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo (...)*”. I tratti distintivi di tale categoria di immobili sono dunque riassumibili nei seguenti tre punti:

- deve trattarsi di **unità immobiliari “ad uso abitativo”**;
- sono posseduti dal contribuente **in aggiunta alla** (a) **abitazione principale** oppure (b) a

quella **adibita all'esercizio di arti e professioni** oppure (c) a quella **adibita all'esercizio di un'impresa commerciale**;

- sono utilizzati **direttamente dal possessore** (anche come residenza secondaria) o comunque tenuti a disposizione e, quindi, evidentemente non sono concessi in locazione a terzi.

Laddove vi siano i presupposti sopra riepilogati, come regola generale e salvo quanto si specificherà in prosieguo, il “fabbricato a disposizione” concorre al reddito complessivo del contribuente, con **applicazione dell'Irpef e dell'addizionale regionale e comunale** ad aliquote marginali, non essendo possibile applicare altre forme di imposizione sostitutiva quali, ad esempio, la **cedolare secca** che è invece prevista esclusivamente per i redditi fondiari **derivanti da locazione immobiliare**. Tale concorso avverrà sulla base della **rendita catastale** dell’unità immobiliare in questione, **rivalutata del 5% e aumentata di un terzo**.

Non si applica invece l’incremento di un terzo in relazione all’unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia dai contribuenti residenti all'estero (tuttavia, **in caso di più unità detenute sul territorio italiano**, l'aumento del terzo non scatta relativamente ad una sola unità immobiliare, dovendosi applicare invece per le restanti altre) oppure all’unità immobiliare già utilizzata come **abitazione principale** dal contribuente che si trasferisca temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune oppure ancora alle unità immobiliari **prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e di fatto non utilizzate** (sempre a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire all'A.F.).

Al riguardo va però precisato che la norma speciale di cui all'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 23/2011](#), dispone che l'imposta municipale propria (c.d. “Imu”) **sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati** (c.d. “effetto sostitutivo dell’Imu”).

Come chiarito dal **Ministero dell'economia e delle finanze** con [circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF](#) “(...) la sostituzione dell'Irpef comporta, in via generale, che **per gli immobili non locati** (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati **risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l'Imu quanto l'Irpef** (...).” Quindi, come regola generale, anche i **fabbricati a disposizione** (in quanto “immobili non locati”) dovrebbero scontare esclusivamente l’Imu, in sostituzione dell’Irpef e delle relative **addizionali locali**.

Tuttavia, a parziale riduzione di tale area di esenzione dalle imposte sui redditi, l'**articolo 9, comma 9, D.Lgs. 23/2011** ha previsto che “(...) il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, **concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento** (...).”

In altri termini, l’effetto sostitutivo dell’Imu potrebbe non operare sempre; solo se il fabbricato

a disposizione è situato **in un Comune diverso da quello in cui è sita l'abitazione principale**, lo stesso sarà soggetto esclusivamente all'imposta comunale, la quale andrà a sostituire completamente l'Irpef e le relative addizionali. Diversamente, qualora l'immobile a disposizione sia situato **nel medesimo Comune in cui è sita l'abitazione principale**, lo stesso sarà soggetto ad Imu e – in aggiunta – la sua **rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di un terzo** concorrerà a formare, nella misura del **50%**, il **reddito complessivo** del contribuente da assoggettare ad Irpef e addizionali regionali e comunali.

Per l'applicazione di tale norma occorre dunque prestare attenzione esclusivamente alla **localizzazione nel medesimo Comune di (1) abitazione principale e (2) fabbricato a disposizione**. Resta invece irrilevante la compresenza nel medesimo Comune di un fabbricato a disposizione e – ad esempio – di un immobile commerciale non locato: in tali ipotesi, il fabbricato commerciale sconterà l'Imu che sostituirà completamente le imposte sul reddito.

In ogni caso, indipendentemente dall'effetto sostitutivo dell'Imu, **i fabbricati in questione sono da indicare nel quadro RB del Modello Redditi 2019 PF**.

In particolare, nella **colonna 2 dei righi da RB1 a RB9**, relativa all'utilizzo dell'immobile, andrà apposto il **codice “2”**, destinato ad individuare – per l'appunto – i fabbricati a disposizione. Peraltro va evidenziato che l'eventuale **maggiorazione del terzo della rendita**, ove applicabile, genera sempre un incremento del reddito che, tuttavia e laddove operi l'effetto sostitutivo dell'Imu, confluisce in un apposito riquadro dell'RB destinato ad accogliere i **redditi non imponibili**, che non vanno dunque ad alimentare la base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali locali.

Il **codice “9”**, invece, andrà utilizzato solo se l'immobile **non rientra in nessuno dei precedenti codici che vanno da “1” a “8”** individuati dalle istruzioni ministeriali (ad esempio, codice “1” per l'abitazione principale, codice “3” per l'immobile locato in regime di libero mercato, codice “6” per l'immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività, ecc.). Ad esempio, la **pertinenza di un immobile abitativo tenuto a disposizione sarà da indicare con il codice “9”**, non trattandosi propriamente di “fabbricato a disposizione” in quanto, come visto, questi ultimi **sono solo ed esclusivamente gli immobili aventi destinazione abitativa**.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Il regime delle notifiche telematiche delle sentenze tributarie

di Angelo Ginex

Ai fini del decorso del **termine breve** di impugnazione in sede civile, è **valida** la **notifica** con modalità **telematica** di **copia informatica** per immagine della **sentenza**, se la relazione di notificazione contiene l'**attestazione di conformità** della medesima all'originale formato su supporto analogico. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 19517 del 19.07.2019](#).

La fattispecie in esame trae origine da un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con il quale un soggetto conveniva un avvocato per ivi sentirlo condannare al pagamento di un **risarcimento** in denaro per **responsabilità professionale**.

Al rigetto della domanda attoreva seguiva gravame presso il competente tribunale monocratico, il quale riformava la sentenza, condannando il professionista al **risarcimento del danno**.

Costui, dunque, ricorreva per **cassazione**, denunciando la violazione degli [articoli 325 e 326 c.p.c.](#) e dell'[articolo 18 D.M. 44/2011](#), così come modificato dall'[articolo 1 D.M. 48/2013](#).

Nella specie, secondo le doglianze del ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe **errato nel ritenere tempestivo l'appello per irruale notifica della sentenza di primo grado**, inidonea dunque a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La notifica, infatti, era avvenuta con **modalità telematica** in un **momento di transizione** tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione dell'[articolo 16-undecies, comma 3, D.L. 179/2012](#) e, pertanto, nell'incertezza delle regole da seguire, il giudice aveva ritenuto che per far decorrere il termine breve di impugnazione era necessario procedere con la notificazione tradizionale.

Secondo le prospettazioni del ricorrente, invece, la notifica era avvenuta ritualmente, ai sensi dell'[articolo 3-bis L. 53/1994](#) e dell'[articolo 18 D.M. 44/2011](#), mediante **allegazione** alla Pec della **copia informatica** della **sentenza analogica**, munita di **attestazione di conformità** all'originale.

I Supremi giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, hanno chiarito che l'[articolo 18 D.M. 44/2011](#), prevede la possibilità di notificare a mezzo PEC documenti informatici o copie informatiche di documenti analogici, allegando gli stessi al messaggio e inserendo l'asseverazione prevista dall'[articolo 22 D.Lgs. 82/2005](#) nella relazione di notificazione, ai sensi dell'[articolo 16-undecies D.L. 179/2012](#).

Nella specie, dall'esame diretto degli atti è stato possibile verificare che la **sentenza di primo grado** era stata **estratta per immagine**, era stata **allegata al messaggio** di Pec e presentava, oltre alla **formula esecutiva**, sia l'**attestazione di conformità** all'originale rilasciata dal **cancelliere** dell'Ufficio del Giudice di Pace emittente, sia quella del **notificante**.

Da ciò ne deriva che la **notifica** era **valida** ed idonea a far decorrere il termine breve.

Conseguentemente, l'**appello** proposto è da considerarsi **tardivo** per l'avvenuto **passaggio in giudicato** della sentenza.

Sebbene la sentenza in rassegna sia stata resa in sede civile, alcune **precisazioni** vanno effettuate in relazione alla **giustizia tributaria**, ormai quasi del tutto **digitalizzata** a partire **dall'01.07.2019**.

Nella specie, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, al processo tributario non si applica la **L. 53/1994**, che disciplina le notifiche degli avvocati, ma il più specifico [articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992 \(Cass., n. 8560/2019; n. 15109/2018\)](#).

L'ambito applicativo della **L. 53/1994** è, infatti, limitato ai soli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, senza possibilità di estensione analogica.

Per la notifica delle sentenze, poi, il **D.L. 119/2018** ha introdotto l'[articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992](#), il quale prescrive il **potere di attestare la conformità** dei **documenti** e degli **atti** estratti dal S.I.Gi.T. da parte del **difensore**.

Egli, dunque, ai fini della notifica telematica della sentenza, dovrà **estrarre copia informatica** della **sentenza** dal fascicolo telematico e dovrà **allegare un'attestazione di conformità** all'originale, secondo le modalità previste dal **D.Lgs. 82/2005**.

La **copia** in tal modo dichiarata **conforme equivale all'originale** e **nessun diritto di copia** è dovuto a seguito dell'estrazione del documento.

Da ultimo, la [C.M. 1/DF/2019](#) invita, all'atto della notifica a mezzo Pec della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, ad indicare nell'oggetto del messaggio la dicitura **"notificazione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992"** e nel corpo del testo della *mail* a specificare che si tratta di una notifica ai sensi dell'[articolo 38 D.Lgs. 546/1992](#).

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Le nuove norme in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali

di Gennaro Napolitano

L'[articolo 13-ter D.L. 34/2019](#) (c.d. “**Decreto crescita**”), convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019**, introduce la possibilità per i contribuenti di **versare i diritti doganali** avvalendosi di **strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici**.

A tal fine, la disposizione in esame **riscrive** completamente l'[articolo 77](#) del **Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale**, di cui al **D.P.R. 43/1973**, che, appunto, disciplina le modalità di **pagamento o deposito** dei **diritti de quo**.

In base alla sua nuova formulazione, l'[articolo 77](#) stabilisce che presso gli **uffici doganali**, il **pagamento** dei **diritti doganali** e di **ogni altro diritto** che la **dogana** è tenuta a riscuotere **in forza di una legge**, nonché delle relative **sanzioni**, ovvero il **deposito cauzionale** di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito mediante:

- **carte di debito, di credito o prepagate** e ogni **altro strumento di pagamento elettronico** disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal **Codice dell'amministrazione digitale** (CAD), di cui al **D.Lgs. 82/2005**;
- **bonifico bancario**;
- **accreditamento sul conto corrente postale** intestato all'ufficio;
- **contanti**, per un importo non superiore a **300 euro** (peraltro, il direttore dell'ufficio delle dogane può consentire, quando particolari circostanze lo giustifichino, il versamento in contanti di importi più elevati, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante);
- **assegni circolari non trasferibili**, quando lo giustifichino particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda che, in base alla **previgente formulazione** dell'[articolo 77](#), era previsto che presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali poteva essere eseguito in contanti per un **importo non superiore a 516,46 euro**, riferito a ciascuna dichiarazione. Peraltro, era in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo avessero giustificato, il versamento in contanti di **importi maggiori**, fino al **limite massimo di 5.164,57 euro**. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si fosse avvalso della possibilità del versamento in contanti, e per gli importi superiori, il pagamento o il deposito doveva essere eseguito in uno dei seguenti modi:

- mediante **accreditamenti in conto corrente postale**, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;
- mediante **vaglia cambiari, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita**, nonché mediante **assegni bancari** emessi da istituti e aziende di credito anche internazionali espressi in euro;
- mediante **bonifico bancario** con valuta fissa.

Come si legge nel **Dossier n. 123/5** (Schede di lettura) del Servizio studi del Senato, le **nuove regole** riguardano tanto i **diritti doganali** propriamente intesi definiti dall'[articolo 34 D.P.R. 43/1973](#), quanto tutti i **diritti** riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (ivi inclusi anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione doganale), nonché le somme dovute a titolo di sanzioni.

Mediante l'introduzione delle nuove modalità di versamento, il **sistema di pagamento** in dogana viene **adeguato** all'obbligo sancito in generale per le **pubbliche amministrazioni** di **accettare i pagamenti**, a qualsiasi titolo dovuti, **anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, garantendo omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza.

Peraltro, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (ADM) ha già **aderito** al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (c.d. "**sistema PagoPA**"). Quest'ultimo è il **sistema nazionale** per i **pagamenti** a favore della **PA**, in forza del quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese a favore di qualsiasi ente pubblico si stanno gradualmente conformando agli standard tecnici e alle regole operative definiti dall'**Agenzia per l'Italia Digitale** (AgID).

Grazie al **sistema PagoPA**, in attuazione delle prescrizioni del **Codice dell'Amministrazione digitale**, è aumentata progressivamente la qualità, la quantità, nonché la sicurezza, dei servizi di pagamento offerti da ogni pubblica amministrazione.

PagoPA, quindi, rappresenta una "**modalità standardizzata di pagamento**", utilizzabile attraverso diversi strumenti e canali di versamento, ai quali è possibile accedere sia tramite il sito istituzionale dell'ente pubblico a favore del quale si esegue il versamento sia tramite gli sportelli (fisici e virtuali) resi disponibili dai c.d. "**prestatori di servizi di pagamento**" (PSP, come banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Tali strumenti, peraltro, sono a disposizione del contribuente (persona fisica o impresa) che deve effettuare un versamento a condizione che la PA interessata abbia aderito al **sistema pagoPA**.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)